

Società Consortile
Energia Toscana
C.E.T. s.c.r.l.

Pizza dell'Indipendenza
n.16, 50129 Firenze

Tel. 055.353888
Fax 055 4624442

C.f. / P.i.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6
Reg.Imprese n.
0 5 3 4 4 7 2 0 4 8 6

R.E.A. n. 540112
ESCo

PATTO DI INTEGRITA'

Articolo 1 – Premessa ed obiettivi

1. Il presente “Patto di Integrità” rappresenta una delle misure di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei contratti, accordi e/o partnership istituzionali stipulati dalla Società Consortile Energia Toscana srl (di seguito anche CET).

Stabilisce infatti la reciproca, formale obbligazione del CET e gli operatori economici partecipanti alle procedure di gara e affidamenti indetti da CET come Stazione Appaltante o Centrale di Committenza, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Il presente Patto di Integrità deve espressamente essere accettato, pena l'esclusione, da tutti i concorrenti alla procedura di gara e affidamenti, senza possibilità di opporre alcuna riserva.

3. Il presente Patto di Integrità è sottoscritto dall'operatore economico aggiudicatario della procedura in oggetto e allegato, quale parte integrante e sostanziale al contratto di appalto, convenzione o accordo quadro.

Articolo 2 – Destinatari

Costituendo obbligazione pre-contrattuale e contrattuale, sono identificati come destinatari del presente Patto - oltre ai dipendenti del CET impiegati nelle procedure di selezione o identificazione del contraente e di verifica di esecuzione del contratto – tutte le controparti (siano essi persone fisiche o giuridiche) che:

a) richiedano l'iscrizione all'Elenco dei fornitori qualificati, ove istituito



CONSORZIOENERGIATOSCANA

b) presentino istanza di manifestazioni d'interesse o di partecipazione a procedure selettive per l'affidamento di contratti pubblici di fornitura, servizi o lavori (sopra e sotto la soglia comunitaria) ed anche nel caso in cui (e ad eventuale integrazione) per l'affidamento specifico sussista già un apposito Patto di integrità predisposto da altro soggetto giuridico (es. Stazioni Appaltanti...);

c) partecipino a procedure di selezione per l'affidamento di incarichi professionali;

d) stipolino con CET accordi, convenzioni o contratti di partnership per attività o progetti da realizzare congiuntamente.

Tali soggetti sono indicati di seguito congiuntamente come "Operatori economici".

Naturalmente, il Patto è parimenti vincolante per il contraente selezionato, per effetto di espresso richiamo nel dispositivo contrattuale formalizzato.

L'adesione al presente patto è attestata dagli interessati alternativamente:

- mediante specifica dichiarazione, prestata nella domanda di partecipazione ovvero nell'offerta presentata
- mediante specifica sottoscrizione, con firma digitale, del presente documento da parte dell'interessato contraente o di soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza legale.

Articolo 3 – Dichiarazioni dell'Operatore economico

Con l'accettazione / sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico dichiara, per quanto in propria conoscenza:

- a) l'insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara o di selezione;
- b) di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dell'avviso/bando o contratto/accordo o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente o di regolamentazione del rapporto da parte di CET;
- c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti della CET che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della CET nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- d) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e seguenti della Legge 287/1990;
- e) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con soggetti destinatari dei provvedimenti antimafia di cui al D.Lgs 159/2011;
- f) l'assenza di conflitti di interesse, nella partecipazione alla procedura, con i funzionari coinvolti e responsabili dei procedimenti nonché con i rappresentanti legali, organi di indirizzo politico di ciascuna delle amministrazioni attraverso le CET opera;



CONSORZIOENERGIATOSCANA

- g) di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di comportamento della CET si estendono, per quanto compatibili, anche ai dipendenti e ad altro personale operante a qualsiasi titolo presso l'Operatore economico che operano presso CET.

Articolo 4 – Impegni dell'Operatore economico

Con l'accettazione/ sottoscrizione del Patto di Integrità, l'Operatore economico si impegna:

- a) rendere noto il contenuto del presente patto a tutti i propri dipendenti e collaboratori che a qualsiasi titolo presteranno la propria attività in favore della CET;
- b) a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) a uniformare la propria condotta ai principi di lealtà, buona fede, trasparenza e correttezza professionale;
- d) a non conferire incarichi o stipulare contratti con i soggetti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della CET nei propri confronti nel triennio precedente;
- e) a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati - somme di denaro, vantaggi, benefici o altre utilità — sia direttamente che indirettamente tramite intermediari — finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la fase di esecuzione del contratto;
- f) a non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di gara o selezione per limitare con mezzi illeciti la libera concorrenza;
- g) ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare sul rispetto dei medesimi;
- h) a rendere noti ed a trasmettere, su richiesta della CET, tutti i contratti e relativi pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente stipulato a seguito della procedura di affidamento;
- i) a rispettare i principi e le regole di cui al Codice di comportamento in quanto compatibili con la tipologia di rapporto e di attività prestata con o presso CET;
- j) ad astenersi comunque dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dalla Legge 190/2012 e normativa collegata, anche adottando proprie misure preventive e relativi strumenti di controllo;
- k) ad aderire agli specifici obblighi etico/sociali in materia di salvaguardia dei lavoratori in particolare per quanto attiene: l'applicazione di tutte le misure atte a garantire ai lavoratori il rispetto dei loro diritti fondamentali, i principi di parità di trattamento e non discriminazione, la tutela del lavoro minorile, nonché di accettare i controlli che la CET si riserva di eseguire/far eseguire presso le sue unità produttive e le sedi operative, al fine di verificare il soddisfacimento di detti obblighi;
- l) a segnalare alla CET:
 - qualsiasi situazione di conflitto di interesse anche potenziale e/o insorto successivamente di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della CET e relativa alla fase di gara/selezione e di esecuzione del contratto;
 - qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento del procedimento di gara/selezione e di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura o procedimento in corso;
 - qualsiasi richiesta anomala da parte dei dipendenti della CET o di chiunque possa influenzare le relative decisioni inerenti la selezione o la successiva gestione del rapporto;



CONSORZIOENERGIATOSCANA

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale eventualmente successivamente intervenuta, per uno dei reati di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nonché l'irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- m) a denunciare immediatamente alle forze dell'Ordine e/o all'Autorità Giudiziaria ogni condizionamento di natura criminale o intimidazione, illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità, di natura concussiva e/o corruttiva (a titolo esemplificativo e chiaramente non tassativo, richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali etc.. Gli obblighi di cui sopra, nelle fasi di esecuzione del contratto, si intendono riferiti all'Operatore economico con il quale la CET abbia stipulato il contratto, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di integrità, sarà inserita nei contratti stipulati dall'Operatore economico con i propri subappaltatori e subcontraenti.

Articolo 5 – Modalità di segnalazione

Le segnalazioni di cui al punto l) del paragrafo precedente, dovranno pervenire a CET mediante uno dei seguenti canali di comunicazione:

- preferibilmente, utilizzando la Piattaforma segnalazioni disponibile sul sito istituzionale al seguente link: <https://societaconsortileenergiatoscana.srl.whistleblowing.it/#/>
- in alternativa, mediante comunicazione diretta al RUP (Responsabile Unico del Procedimento) o al DEC (Direttore dell'Esecuzione del Contratto), come identificato nelle singole procedure di selezione o contratti stipulati.

Ai segnalanti sono garantiti i più elevati standard di riservatezza in relazione alla loro identità.

Articolo 6 – Obblighi del CET

CET si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei confronti degli Operatori economici.

In particolare, i principi di comportamento richiesti ai propri esponenti sono dettagliati all'interno del proprio Regolamento, cui si rinvia.

Qualora la CET riceva una segnalazione in merito a condotte anomale, realizzate dal proprio personale in relazione al procedimento di selezione/gara ed alle fasi di esecuzione del contratto, aprirà un procedimento istruttorio per la verifica della suddetta segnalazione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 7 – Violazione del Patto di Integrità

1. L'assenza di formale adesione mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione del Patto, , costituisce, per i soggetti di cui allo stesso articolo, causa di esclusione dalla qualifica o dalla fase di

selezione. La violazione degli impegni di cui all'art. 4 costituisce per tutti i soggetti di cui all'art. 2 causa di comminazione, anche in via cumulativa, di una o più delle seguenti sanzioni:

- esclusione dalla fase di selezione, con escussione della cauzione provvisoria, se la violazione è accertata nella fase precedente alla conclusione del procedimento di selezione;
- revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva alla selezione ma precedente alla stipula del contratto;
- se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto o di gestione del contratto: risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con escussione della cauzione definitiva;
- segnalazione del fatto all'ANAC ed alle competenti Autorità.

2. Le eventuali sanzioni:

- sono applicate in esito ad un procedimento di verifica condotto dal RUP/DEC nel corso del quale venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico;

- sono motivate e comunicate all'Operatore economico con PEC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento;

- operano limitatamente al procedimento di qualifica, alla procedura di gara/selezione in corso di svolgimento o al contratto in corso di esecuzione fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo.

Articolo 8 – Disposizioni finali

1. Il Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura di gara/selezione fino all'integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima, compreso l'eventuale periodo di garanzia di quanto fornito.

2. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra CET e gli Operatori economici sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Firenze.

Approvato con Delibera del CDA in data 31.01.2025